Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Basilicata

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1975.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Vermentino di Gallura » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Vermentino di Gallura », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Vermentino di Gallura » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 9 marzo 1974;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Vermentino di Gallura » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Vermentino di Gallura » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 500, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 35% del totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione del vino « Vermentino di Gallura ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Vermentino di Gallura », per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Vermentino di Gallura » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato e in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiori a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 149

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « VERMENTINO DI GALLURA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vermentino di Gallura » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2.

Il vino « Vermentino di Gallura » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Vermentino.

E' ammessa la presenza di uve provenienti da altri vitigni ad uve bianche « raccomandati » e « autorizzati » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio geograficamente noto come Gallura con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione del vino che risponde ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni in provincia di Sassari: Aggius, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teresa di Gallura, S. Francesco d'Aglientu, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu; ed in provincia di Nuoro: Budoni, S. Teodoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Vermentino di Gallura » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico ed ubicati a quote inferiori ai 450 metri s.l.m.

L'iscrizione all'albo dei vigneti potrà inoltre essere eccezionalmente consentita a quote superiori ai 450 metri s.l.m. solo in quei casi in cui a seguito di un accurato sopralluogo, il competente organismo regionale agrario ne accerti l'idoneità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino «Vermentino di Gallura» non deve essere superiore ai 140 quintali per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Vermentino di Gallura» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Vermentino di Gallura» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con leggero riflesso verdognolo, brillante;
odore: profumo sottile, intenso, delicato;
sapore: secco, alcoolico, morbido, leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Vermentino di Gallura» ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale del 13,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 14 può portare in etichetta, la qualificazione «superiore».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Vermentino di Gallura» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vermentino di Gallura» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5095)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1975.

Conferma del presidente dell'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1972, con il quale l'avv. Adrio Casati è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 13 gennaio 1972-12 gennaio 1975;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi, per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 5 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Adrio Casati è confermato presidente dell'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano», per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5097)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera ed universitaria dal 1965 al 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, numero 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574; 23 gennaio 1970, n. 601 e 10 febbraio 1972, n. 432, con i quali sono stati approvati i

programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere, policlinici, cliniche universitarie, ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera, si rende necessario procedere per talune opere incluse nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi anche in relazione alle diverse dimensioni delle costruzioni;

Sentite le regioni ed i Ministeri competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi ammessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa è apportata la seguente variazione:

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera (in milioni)	Spesa ammessa a contributo statale (in milioni)	*Variazioni*
		SICILIA — *Provincia di Messina*		
Messina	Lavori di completamento del policlinico universitario	9.900	8.735,7	Costo dell'opera L. 37.264,3 milioni

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 215

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Proroga fino al 31 dicembre 1975 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Veduto il proprio decreto del 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 14 giugno 1974, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1974 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Veduto il proprio decreto del 28 dicembre 1967 con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1975 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispetto-

rato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme pagate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,40 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1975
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 208

(5148)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1975.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni dal 1965 al 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574; 23 gennaio 1970, n. 601 e 10 febbraio 1972, n. 432, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere, policlinici, cliniche universitarie e ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera si rende necessario procedere per talune opere incluse nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi anche in relazione alle diverse dimensioni delle costruzioni;

Sentite le regioni ed i Ministeri competenti;

A' termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa sono apportate le seguenti variazioni:

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
		(in milioni)		
	SICILIA — *Provincia di Catania*			
Paternò	Lavori di ampliamento ospedale S.S. Salvatore	1.350	1.100	Costo dell'opera L. 2.100 milioni
Catania	Lavori di costruzione centro di assistenza psichiatrica (ospedale psichiatrico)	6.000	4.000	Costo dell'opera L. 8.000 milioni
	Provincia di Trapani			
Castelvetrano	Lavori di completamento dello ospedale civile « Vittorio Emanuele III »	845	680	Costo dell'opera L. 3.790 milioni
	ABRUZZO — *Provincia di L'Aquila*			
Avezzano	Lavori di costruzione ospedale civile della Marsica « S.S. Filippo e Nicola »	3.500	2.800	Costo dell'opera L. 6.900 milioni

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 214

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Modificazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Brindisi per l'accertamento delle condizioni fisiche dei mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico della norma sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79 Trasporti, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Brindisi;

Esaminata la proposta del medico provinciale capo di Brindisi di cui alla lettera n. 74/495/Gab. del 26 febbraio 1975;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Brindisi risulta composta dei seguenti membri:

medico provinciale;
ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene;
medico condotto.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte da rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975
Registro n. ' Trasporti, foglio n. 204

(5014)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Modificazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Nuoro per l'accertamento delle condizioni fisiche dei mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960 registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79 Trasporti, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Nuoro;

Esaminata la proposta del medico provinciale di Nuoro di cui alla lettera n. 7568 del 3 gennaio 1975;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Nuoro risulta composta dei seguenti membri:

medico provinciale;
ufficiale sanitario di Nuoro;
medico condotto prima condotta Nuoro;
medico condotto seconda condotta Nuoro (supplente);
medico condotto terza condotta Nuoro (supplente).

In caso d'impedimento o di assenza del medico provinciale di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dal rispettivo sostituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 211

(5015)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Determinazione della dotazione organica del personale dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione da assegnare all'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto l'art. 45 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modifiche all'art. 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale sono stati istituiti appositi ruoli del personale delle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia di Bolzano;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione del citato precetto costituzionale, di determinare la dotazione organica del personale dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione da assegnare all'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Bolzano;

Sentito il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 dicembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

La dotazione organica del personale dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione da assegnare all'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Bolzano è determinata come segue:

Carriera direttiva:

un posto, qualifica di direttore di divisione o equiparata.

Carriera di concetto:

un posto, qualifica di segretario capo.

Carriera esecutiva:

due posti, qualifica di coadiutore superiore;

un posto, qualifica di coadiutore principale.

Carriera ausiliaria:

un posto, qualifica di commesso capo;

un posto, qualifica di agente tecnico capo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e copia di esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

p. *Il Ministro*: Lo Bianco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 234

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 349;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Minervini dott. Mario, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Pozzoli geom. princ. Luciano, rappresentante del genio civile;

Songini per. ind. Silvano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

D'Amato dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gianoncelli Virgilio, Giuliani Rosalinda, Leoncelli Luigi, Margolfo Martino, Spinelli Sergio, Luccini Daniele e Contini Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Massera comm. per. chim. Virgilio, Andreani Mario, Giannini Luciano e Giugni Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bassi Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1974, registro n. 7, foglio n. 87, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota n. 53/75 del 23 gennaio 1975, con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Teramo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante sig. Vincenzo Reggio con il sig. Ugo Di Felice;

Decreta:

Il sig. Ugo Di Felice è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Teramo, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Vincenzo Reggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Considerato che il dott. Luigi Montinaro, nominato in data 28 gennaio 1974 membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fatto presente che, a seguito di destinazione ad altro incarico, non può assicurare una partecipazione continua e fattiva ai lavori di detto comitato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Loffredo, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Avellino, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Luigi Montinaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Considerato che il dott. Ernesto De la Ville sur Illon, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Ernesto De la Ville sur Illon, per effetto dell'avvenuto collocamento a riposo;

Decreta:

Il dott. Enrico Brancaccio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Ernesto De la Ville sur Illon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 80 del 20 novembre 1970 con cui l'amministrazione comunale di Castelbellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Zingaretti » della lunghezza di km 0 + 500, e la delibera n. 45 del 17 febbraio 1971 con cui l'amministrazione comunale di Genga ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale « Genga-Trivio-Rocchetta-Arcevia S. Croce » della lunghezza di km 10 + 000;

Visto il voto n. 220 del 14 marzo 1972 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Vista la delibera n. 72 del 26 marzo 1974 con cui l'amministrazione provinciale di Ancona ha deciso di adeguarsi a tale parere;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complesiva di circa km 10 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5110)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1975.

Sostituzione di un revisore effettivo e di un revisore supplente del collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 637, convertito con legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali, al quale sono state trasferite le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, in materia di antichità e belle arti;

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 4 marzo 1974, relativo alla nomina del collegio dei revisori dei conti della predetta Scuola, per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1974;

Considerato che a seguito della scomparsa del dott. Gaetano Predome, già rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno al predetto collegio, è necessario procedere alla designazione di un nuovo membro in seno al collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto vengono designati quali rappresentanti di questo Ministero in seno al collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene il direttore di divisione ad esaurimento dott. Giorgio Leoni (già revisore supplente), quale revisore effettivo, e il direttore di divisione aggiunto dott.ssa Laura D'Alessandro in Severo, quale revisore supplente in sostituzione del predetto dott. Leoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

(5111)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito lo ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio stesso con la nomina dei rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6 del suindicato statuto come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, n. 357;

Vista la lettera della regione Friuli-Venezia Giulia n. 884 del 4 marzo 1975, con la quale ha comunicato che la giunta regionale nella seduta del 25 febbraio 1975, sub. n. 460, ha designato il dott. Giulio Fragiacomo ed il dott. Vladimir Vremec quali propri rappresentanti in seno al consiglio generale predetto;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, nominato con decreto ministeriale 11 aprile 1972, è integrato con il dott. Giulio Fragiacomo ed il dottor Vladimir Vremec, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa appalti ferroviari La Dorica - Soc. coop. a r.l. », in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ancona alla società « Cooperativa appalti ferroviari La Dorica - Soc. coop. a r.l. », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa appalti ferroviari La Dorica - Soc. coop. a r.l. », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Roberto Franci in data 21 gennaio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Bruno Giostra ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968, propone che siano modificati gli articoli 2, 3, 6 e 9, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella »

L'art. 2 si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

Art. 2. — I vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina): dal 40 al 70 %;
Rondinella: dal 20 al 40 %;
Molinara dal 5 al 25 %.

Possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola, Negrara, Trentina, Barbera e Sangiovese, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

L'art. 3 si propone di sostituire il testo dalla VI riga della pag. 6335 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968 alla XXXIV riga come segue:

Art. 3. — . . . di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto.

Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella tocca Ceriani costeggiando anche in quest'ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina supera il centro abitato e giunto al torrente Ilasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Ilasi all'altezza Ca Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge la quota 56.

Da quota 56 (loc. Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a quota 47 il confine del comune di S. Martino Buonalbergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S. Martino Buonalbergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo.

L'art. 6 si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

Art. 6. — Il vino « Valpolicella », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
sapore: asciutto o vellutato, di corpo, amarognolo, sapido, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11; con un massimo da svolgere di 0,3 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino « Recioto della Valpolicella » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;
profumo: caratteristico, accentuato;
sapore: delicato, pieno, caldo, vellutato, amabile;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14 di cui almeno gradi 12 in alcool svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino « Recioto della Valpolicella » può essere anche prodotto nel tipo asciutto con residuo massimo in alcool da svolgere di 0,4 gradi; in tal caso può portare la qualifica « Amarone ».

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

L'art. 9 si propone di sostituire il testo dalla VII riga della pagina 6336 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968 come segue:

Art. 9. — . . . toriale delle province del Veneto.

Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968 è consentito a coloro che abbiano operato in conformità di quanto previsto al precedente comma per la regione Lombardia di continuare ad operare in tal senso, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il parere del comitato nazionale.

(5159)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Esso spray invernale antilichene dell'impresa Esso chimica - S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Esso spray invernale antilichene, concessa alla impresa Esso chimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Pier Giulio Menozzi, nato a Genova l'11 febbraio 1931, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 17 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(5114)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Emma Larizza, nata a Reggio Calabria il 13 maggio 1931, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Catania in data 2 aprile 1953. Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(5113)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « V. Pappalardo » di Castelvetrano ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani 13 dicembre 1974, n. 27613, la cassa scolastica della scuola media statale « V. Pappalardo » di Castelvetrano è autorizzata ad accettare una donazione di L. 935.000 in titoli di Stato per la istituzione di una borsa di studio intitolata « Preside Ermenegilda Simanella », da assegnare all'alunno più meritevole.

(5296)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa dei ceramisti di Seminara a r.l. », in Seminara

Con decreto ministeriale 11 giugno 1975 la « Società cooperativa dei ceramisti di Seminara a r.l. », in Seminara (Reggio Calabria), costituita per rogito dott. Gaetano Nostro in data 7 settembre 1948, 5572 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Domenico Sciarrone.

(5292)

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tranviaria municipalizzata di Vittorio Veneto.

Con decreto 31 maggio 1975 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato modificato l'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tranviaria municipalizzata di Vittorio Veneto (Treviso).

(5324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 27 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,80	628,80	628,80	628,80	628,55	628,80	628,75	628,80	628,80	628,80
Dollaro canadese	611,45	611,45	611,20	611,45	611,37	611,40	611,40	611,45	611,45	611,45
Franco svizzero	251,465	251,465	251,80	251,465	251,43	251,45	251,55	251,465	251,465	251,45
Corona danese	115,18	115,18	115,25	115,18	115,29	115,20	115,16	115,18	115,18	115,18
Corona norvegese	127,70	127,70	127,80	127,70	127,67	127,72	127,75	127,70	127,70	127,70
Corona svedese	160,18	160,18	160,30	160,18	160,18	160,20	160,20	160,18	160,18	160,16
Fiorino olandese	258,68	258,68	258,90	258,68	258,55	258,70	258,60	258,68	258,68	258,65
Franco belga	17,909	17,909	17,92	17,909	17,915	17,90	17,9250	17,909	17,909	17,90
Franco francese	156,26	156,26	156,60	156,26	156,35	156,25	156,30	156,26	156,26	156,26
Lira sterlina	1404,90	1404,90	1404,95	1404,90	1403,96	1404,80	1404,75	1404,90	1404,90	1404,90
Marco germanico	267,66	267,66	267,90	267,66	267,75	267,65	267,66	267,66	267,66	267,66
Scellino austriaco	37,925	37,925	37,90	37,925	37,99	37,90	37,95	37,925	37,925	37,92
Escudo portoghese	25,82	25,82	25,85	25,82	25,77	25,80	25,82	25,82	25,82	25,82
Peseta spagnola	11,25	11,25	11,26	11,25	11,24	11,28	11,2550	11,25	11,25	11,25
Yen giapponese	2,125	2,125	2,1250	2,125	2,122	2,15	2,1230	2,125	2,125	2,12

Media dei titoli del 27 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,600
» 5 % (Ricostruzione)	99,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	93,050
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,725
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	83,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,850
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,825
» poliennali 7 % 1978	94,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,775
Dollaro canadese	611,425
Franco svizzero	251,507
Corona danese	115,17
Corona norvegese	127,725
Corona svedese	160,19
Fiorino olandese	258,64
Franco belga	17,917
Franco francese	156,28
Lira sterlina	1404,825
Marco germanico	267,66
Scellino austriaco	37,937
Escudo portoghese	25,82
Peseta spagnola	11,252
Yen giapponese	2,124

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1975, relativi al giorno 25 giugno 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Franco francese da Lit. *154,19* a Lit. *157,19*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ALESSANDRIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Alessandria in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974:

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Alessandria, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dov'è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Alessandria e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, addì 16 aprile 1975

Il direttore provinciale: LENTI

Registrata alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 279

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza numero 16459/5 del 16 aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4839)

Concorso, per titoli, a sessantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NOVARA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara.

Il 10 % di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Novara in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Novara, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dov'è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Novara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Novara, addì 1° marzo 1975

Il direttore provinciale: CRUGNOLA

Registrata alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 281

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . il . . residente in . . via . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . ., con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione;

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4838)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. 103230 in data 23 settembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1972, bandito con decreto del medico provinciale prot. 102771 in data 19 luglio 1973;

Vista la nota prot. 35390 in data 3 giugno 1975, con cui la giunta regionale veneta ha designato a far parte della citata commissione, quale componente il dott. Valentino Facchini in sostituzione del dott. Luigi Gaviano;

Ritenuto pertanto di dovere modificare il citato decreto prot. 103230 del 23 settembre 1974;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del medico provinciale n. 103230 del 23 settembre 1974, in premessa specificato.

Il dott. Valentino Facchini è nominato componente della commissione esaminatrice del suddetto concorso, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Gaviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona.

Verona, addì 14 giugno 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(5352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3282 del 28 novembre 1972, col quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Regalbuto, Villarosa, Nissoria, Valguarnera, Piazza Armerina;

Visto il proprio decreto n. 868 del 28 febbraio 1974, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice di detto concorso;

Considerato che il dott. Calogero Balletti, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, nominato segretario di detta commissione è dimissionario per giustificati motivi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario;

Vista la designazione del Ministero della sanità in persona del dott. Michele Ottaviano, consigliere in servizio presso la Direzione generale dei servizi di igiene pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Michele Ottaviano, consigliere in servizio presso la Direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice in premessa citata in sostituzione del dott. Calogero Balletti, dimissionario per giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed in quello dei comuni interessati.

Enna, addì 27 maggio 1975

Il medico provinciale: ROTTINO

(5083)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 307 in data 22 febbraio 1974 con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1973;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Gattari Corrado	punti	80,923	su 120
2. Pierucci Costantino	»	80,455	»
3. Tambella Gildo	»	79,227	»
4. Giustozzi P. Adriano	»	65,402	»
5. Graziosi Nazzareno	punti	61,515	su 120
6. Becattini Luigi	»	60,654	»
7. Mastrocola Luigi	»	60,425	»
8. Taddei Venanzo	»	59,852	»
9. Strada G. Maria	»	58,342	»
10. Perrotta Sergio	»	58,000	»
11. Marcelli Ado	»	57,500	»
12. Pandolfi G. Secondo	»	57,000	»
13. Nannetti Giorgio	»	56,750	»
14. Bombardi Giovanni	»	56,462	»
15. Boffo Luciano	»	56,000	»
16. Rosmini Roberto	»	55,750	»
17. Caleffi Francesco	»	55,500	»
18. Occelli Giovanni	»	55,000	»
19. Burla Paolo	»	54,500	»
20. Cordovani Leonardo	»	54,100	»
21. Travaglini Pasquale	»	54,000	»
22. Vecchi Giovanni	»	53,750	»
23. Benedetti G. Battista	»	53,500	»
24. Belluzzi G. Carlo	»	53,000	»
25. Tosi Giovanni	»	52,750	»
26. Cavinato Ugo	»	52,500	»
27. Angeli Angelo	»	52,000	»
28. Della Longa Alberto	»	51,000	»
29. Venturi Guido	»	50,000	»
30. Nicoletti Roberto	»	48,500	»
31. Cristoferi Stefano	»	42,652	»
32. Fanini G. Battista	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Montecassiano, Penna S. Giovanni, Caldarola, Camporotondo e Cessapalombo.

Macerata, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4352 in data 23 maggio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Tenuto conto che il dott. Pierucci Costantino, utilmente collocato in graduatoria, ha rinunciato alla nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1267 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Gattari Corrado: Montecassiano, condotta unica;

2) Tambella Gildo: Penna S. Giovanni, condotta unica;

3) Giustozzi P. Adriano: Caldarola, condotta unica;

4) Graziosi Nazzareno: Camporotondo-Cessapalombo, consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(5000)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Scadenza: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modalità sono quelle previste dal bando di concorso pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 36 del 7 febbraio 1975.

(5299)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente biologo del centro oncologico

Si rende noto che è bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente biologo del centro oncologico presso l'ospedale generale provinciale « M. Bufalini » di Cesena.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale « M. Bufalini » di Cesena (Forlì), corso Garibaldi n. 12.

(5300)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI MEDICINA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto d'organico di primario di chirurgia generale.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè della relativa documentazione, scade improrogabilmente alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso e la documentazione relativa dovranno essere rimesse alla segreteria dell'ente ospedaliero, posta in 40059 - Medicina (Bologna), via della Libertà n. 61.

E' revocato il pubblico concorso ad un posto di primario di chirurgia generale il cui avviso era apparso nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 115 del 2 maggio 1975.

(5301)

OSPEDALE «ORLANDI» DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiodiagnostica

E' aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario del servizio di radiodiagnostica presso questo ente ospedaliero.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni e per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale « Orlandi » di Bussolengo (Verona).

(5353)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 17 marzo 1975, n. 8.

Nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del 22 marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito della regione Sicilia si applica la legge 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, con le aggiunte e le modificazioni risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 2.

La pubblicazione dell'avviso della gara, qualunque sia l'importo dell'opera da appaltare, deve essere effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, esclusivamente nella Gazzetta ufficiale della Regione, oltre che nell'albo dell'ente appaltante.

Le schede segrete, previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dall'art. 3 della presente legge, sono compilate dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente appaltante o, in mancanza di questi, dai capi degli uffici tecnici regionali, provinciali o del genio civile all'uopo delegati dal capo dell'ente appaltante.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

E' abrogato l'art. 18 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

I depositi cauzionali provvisori saranno effettuati secondo le norme previste dall'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Il legale rappresentante dell'ente appaltante è tenuto ad allegare al progetto dell'opera da appaltarsi per cottimo fiduciario apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'opera medesima non costituisce stralcio o lotto di altra opera.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1977 possono essere indetti appalti anche in aumento fin dalla prima gara.

L'amministrazione che finanzia le opere, nell'autorizzare la gara in aumento, procede contestualmente all'impegno provvisorio della maggiore spesa presunta, che sarà resa nota negli avvisi di gara.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta, che non potrà superare l'impegno di spesa di cui al comma precedente.

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta, anche se unica.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle gare in aumento è istituito apposito capitolo di spesa nelle rubriche di bilancio delle amministrazioni regionali.

Art. 4.

Nell'ambito della regione Sicilia si applica il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, sentita la commissione composta da:

a) l'ispettore regionale tecnico, che la presiede;

b) tre dirigenti tecnici dell'ispettorato regionale tecnico;

c) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso assessorato;

d) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

e) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;

f) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili.

La commissione è costituita con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

Le variazioni sono determinate nel modo seguente:

per la mano d'opera, in base ai dati rilevati presso l'ufficio regionale del lavoro, o presso gli uffici provinciali del lavoro;

per i materiali ed i trasporti, in base ai rilevamenti da eseguirsi presso pubbliche amministrazioni, presso enti e commissioni preposti all'accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente accertati o acquisiti.

Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra sono approvate dall'assessore regionale per i lavori pubblici e quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ».

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, modificato con l'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge le amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dal 5 al 20 per cento calcolata sull'importo dei lavori a base di appalto e delle forniture ed opere scorporate ».

Art. 7.

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere allo appaltatore ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finchè non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi.

Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori che saranno eseguiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La certificazione liberatoria prevista dall'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è richiesta esclusivamente per il pagamento del saldo del compenso revisionale definitivo e non anche per i pagamenti dei compensi parziali in acconto.

La certificazione è rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, il quale accerta, limitatamente all'appalto cui la certificazione stessa si riferisce, che non esistono a carico delle imprese infrazioni o vertenze sindacali non già sanate in via amministrativa.

Art. 9.

Per i contratti di appalto di opere pubbliche, che saranno aggiudicate dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1977, nell'ambito della regione Sicilia si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per il tesoro 25 novembre 1972, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

La concessione dell'anticipazione è deliberata dal competente organo dell'ente appaltante.

Metà dell'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'avvenuta emissione del primo stato di avanzamento.

Per i contratti di appalto aggiudicati precedentemente alla data indicata nel precedente primo comma e limitatamente ai lavori da eseguirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione è concessa nella misura del 30 per cento del prezzo contrattuale residuo.

Qualora i lavori non siano stati iniziati, metà dell'anticipazione di cui al comma precedente viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'emissione del primo stato di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di cottimo.

Le condizioni generali di fidejussione sono concordate tra l'assessorato regionale dei lavori pubblici e gli istituti di credito ammessi a prestare fidejussioni medesime e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

Art. 10.

Le categorie di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, sono così modificate:

1) per lavori fino a L. 50.000.000;
2) per lavori fino a L. 100.000.000;
3) per lavori fino a L. 250.000.000;
4) per lavori fino a L. 500.000.000;
5) per lavori fino a L. 1.000.000.000;
6) per lavori fino a L. 2.500.000.000;
7) per lavori fino a L. 5.000.000.000;
8) per lavori d'importo superiore a lire 5000 milioni.

Le specializzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle contenute nella legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.

Le imprese che intendono essere iscritte in categorie o specializzazioni diverse da quelle alle quali appartengono devono presentare istanza all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Nelle more della iscrizione nelle nuove categorie, le imprese attualmente iscritte nell'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche per le categorie di importo superiore a lire 500 milioni sono abilitate a partecipare ad appalti per importo illimitato per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese già iscritte all'albo nazionale dei costruttori possono ottenere, a domanda e previa esibizione del certificato rilasciato dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, la iscrizione all'albo regionale degli appaltatori per le stesse categorie e per le stesse specializzazioni di iscrizione all'albo nazionale.

Art. 11

L'art. 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, è così modificato:

« La commissione è costituita dall'assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, e da 15 membri scelti come segue:

a) il direttore regionale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che svolge le funzioni di vice presidente;

b) l'ispettore regionale tecnico in servizio presso l'ispettorato regionale tecnico;

c) due, dall'assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti ed assistenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio presso l'ispettorato regionale tecnico con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

d) due, dall'assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti amministrativi in servizio presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

e) un dirigente tecnico, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

f) un funzionario, dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia;

g) due, dalle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazioni a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

h) tre, in ragione di uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti nazionali di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

i) due, dalle associazioni rappresentative delle società cooperative.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, estraneo alla commissione ».

Art. 12.

La commissione di cui al precedente articolo dovrà, entro 18 mesi dal suo insediamento, procedere alla revisione dell'albo regionale degli appaltatori mediante accertamento della sussistenza, per ciascuno di essi, dei prescritti requisiti.

Art. 13.

E' abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere regionali, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

I collaudatori debbono accertare l'avvenuto pagamento dei relativi contributi a favore della Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

Art. 15.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) un esperto in ingegneria geotecnica designato dallo assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria delle università siciliane ».

Art. 16.

L'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è così modificato:

« Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dall'ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia ».

Art. 17.

Le funzioni consultive e le competenze di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono esercitate, secondo le rispettive norme sull'esercizio professionale, dai dirigenti tecnici e dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'ispettorato regionale tecnico.

Art. 18.

Nel primo anno di applicazione della presente legge i rappresentanti previsti dalla lettera *i*) del precedente art. 11 sono elevati a tre.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1975

BONFIGLIO

PINO

(3678)

LEGGE 24 marzo 1975, n. 9

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE 24 marzo 1975, n. 10.

Anticipazioni al personale degli enti edilizi soppressi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di utilizzazione del personale degli enti edilizi soppressi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni, e salva restando ogni definitiva determinazione, con la salvaguardia delle competenze regionali, relativa allo stesso personale, la presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1975, al personale dei suindicati enti soppressi, individuato con gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, l'80 per cento della retribuzione mensile netta spettante a ciascuna unità nell'ultimo mese di servizio presso gli enti di rispettiva provenienza, oltre all'ammontare delle ritenute fiscali.

Art. 2.

La corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo precedente è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art. 3.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

LEGGE 24 marzo 1975, n. 11.

Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del trentesimo anniversario della Liberazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella fedeltà ai valori espressi dalla Costituzione repubblicana, la regione Sicilia, in occasione del trentesimo anniversario della vittoriosa conclusione della lotta di liberazione, promuove un programma di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza antifascista della Sicilia e ad approfondire, specialmente tra le giovani generazioni, la conoscenza del grande patrimonio ideale della Resistenza italiana.

Art. 2.

Presso la presidenza dell'assemblea è costituito un comitato regionale per il trentesimo anniversario della Liberazione composto dal presidente dell'assemblea, dal presidente della Regione, dai membri del consiglio di presidenza dell'assemblea, dall'assessore regionale per la pubblica istruzione, dai rappresentanti delle associazioni partigiane, dalle rappresentanze dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali che si richiamano ai valori della Resistenza, nonchè dai sindaci dei comuni capoluogo della Isola.

Il presidente dell'assemblea convoca e presiede il comitato, che, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

Il comitato promuove:

1) la raccolta di materiale documentario e l'organizzazione di mostre aventi per oggetto il fascismo, l'antifascismo, la Resistenza e dirette ad esaltare i valori della libertà e della democrazia;

2) la pubblicazione di studi e saggi sulla lotta antifascista in Sicilia e sul contributo dei siciliani alla resistenza contro il nazismo;

3) iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza, anche d'intesa con i comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali;

4) pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti.

Il comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamandone a far parte anche membri esterni.

Art. 3.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato all'acquisto o alla ristampa, nonchè alla distribuzione gratuita agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori operanti nel territorio della Regione, dell'opera « Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana ».

Art. 4.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni siciliani contributi fino al 70 per cento della somma necessaria per la erezione di monumenti celebrativi della Resistenza.

Art. 5.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle scuole e agli istituti di ogni ordine e grado, alle università, alle associazioni culturali, agli istituti ed alle associazioni per lo studio della storia d'Italia, nonchè ai comuni contributi per iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza.

Per la concessione dei contributi deve essere presentata, entro il 30 giugno 1975, all'assessore regionale per la pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa della iniziativa e della manifestazione che si intende promuovere.

L'assessore provvede alla concessione del contributo nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta necessaria, sentito il parere vincolante del comitato esecutivo di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate dal comitato previsto dallo stesso articolo.

Art. 7.

Per l'anno 1975 le spese deliberate dai comuni siciliani per la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza sono considerate spese obbligatorie.

Art. 8.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 700 milioni così ripartita:

per le finalità previste all'art. 2, lire 150 milioni;
per le finalità previste all'art. 3, lire 200 milioni;
per le finalità previste all'art. 4, lire 100 milioni;
per le finalità previste all'art. 5, lire 250 milioni.

All'onere derivante a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 24 marzo 1975, n. 12.

Provvedimenti finanziari nel settore dei lavori pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 del 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al pagamento o al rimborso, in favore dei comuni che ne hanno fatto anticipazione, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975, presidenza della Regione, un apposito fondo con una dotazione di lire 12.000 milioni.

Il presidente della Regione è autorizzato ad assegnare, con propri decreti, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, le somme occorrenti per le finalità previste dal precedente comma, in base alle effettive necessità.

I titoli di spesa relativi al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto devono essere emessi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Art. 2.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere pubbliche finanziate dall'amministrazione regionale sia con fondi del bilancio regionale che con fondi del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, e limitatamente alle liquidazioni predisposte da ciascuna stazione appaltante alla data del 31 gennaio 1975, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975, presidenza della Regione, un apposito fondo con una dotazione di lire 22.000 milioni.

Il presidente della Regione è autorizzato ad assegnare, con propri decreti, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, le somme occorrenti per le finalità previste dal precedente comma, in base alle effettive necessità.

I titoli di spesa relativi al pagamento degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali devono essere emessi entro trenta giorni dal perfezionamento del prescritto parere dell'organo tecnico consultivo.

Art. 3.

Gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi alle opere pubbliche previste dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, recante provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, e successive proroghe, aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Le disponibilità accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 sui capitoli di spesa relativi ai fondi globali previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, costituiscono economia di spesa.

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 1967, n. 29, nonchè per l'erogazione di contributi a favore degli enti concessionari dei contributi in capitale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, è autorizzata, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 6.

Alla copertura finanziaria delle spese autorizzate con gli articoli precedenti, ammontanti a lire 41.000 milioni e ricadenti nell'esercizio finanziario 1975, si provvede con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 1° novembre 1973, n. 735.

Art. 7.

In relazione ai compiti di vigilanza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzata, sul cap. 16210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 12 milioni di cui lire 6 milioni destinate al pagamento delle missioni effettuate nell'anno 1974.

All'onere di lire 12 milioni previsto nel comma precedente si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Ad integrazione dei contributi già concessi a termini della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore limite trentacinquennale d'impegno di lire 25 milioni.

Il limite d'impegno autorizzato con l'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 63, è elevato di L. 14.500.000.

Alla spesa di L. 39.500.000 ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 9.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, fino al trenta giugno 1975 e nei limiti dello stanziamento di lire 400 milioni, a concedere agli enti locali siciliani anticipazioni sui contributi concessi dallo Stato, e non ancora erogati, ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 444 e 24 luglio 1962, n. 1073, da destinare esclusivamente all'esecuzione delle opere ammesse a contributo.

Le anticipazioni sono concesse nella misura massima dello 80 per cento dell'ammontare dei predetti contributi e devono essere garantite dalla cessione dei contributi medesimi nei limiti delle somme anticipate.

Art. 10.

Le anticipazioni sono disposte, su istanza degli enti interessati, corredata dei decreti di concessione dei contributi statali, delle dichiarazioni, rilasciate dal competente provveditore alle opere pubbliche, attestanti eventuali anticipazioni a valere sui citati contributi, della delibera di cessione dei contributi approvata dalla commissione provinciale di controllo, degli attestati comprovanti lo stato di avanzamento dell'opera.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo sono erogate per il 30 per cento all'atto della concessione delle anticipazioni medesime e per il restante 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

I contributi regionali concessi a norma dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, modificato dalla legge regionale 1° agosto 1974, n. 29, sono erogati contestualmente alle anticipazioni di cui al precedente comma.

Art. 11.

Le somme anticipate saranno rimborsate dagli enti locali entro otto giorni dalla riscossione dei contributi concessi dallo Stato a termini delle leggi 18 marzo 1968, n. 444 e 24 luglio 1962, n. 1073.

I sindaci ed i tesorieri dei comuni interessati sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 12.

Alla spesa di lire 400 milioni autorizzata con l'art. 9 della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si provvede con le entrate previste dall'articolo precedente.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 24 marzo 1975, n. 13.

Norma interpretativa della legge regionale 22 luglio 1972, n. 46, recante erogazione di un contributo straordinario in favore della cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea con sede in Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di liquidazione spettante agli agenti della ferrovia circumetnea di Catania ai sensi della legge regionale 22 luglio 1972, n. 46, in caso di decesso dei compartecipanti alla cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea di Catania, è concessa ai legittimi eredi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 24 marzo 1975, n. 14.

Provvedimenti straordinari per i dipendenti del lanificio Frasca di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati nel lanificio Frasca di Ragusa e rimasti senza salario il 12 giugno 1974 una indennità straordinaria mensile, per la durata di otto mesi a decorrere dal 1° ottobre 1974, pari all'80 per cento della retribu-

zione effettivamente percepita all'atto della cessazione della retribuzione, aumentata di un assegno giornaliero di lire 200 per ogni familiare a carico.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione o che abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità e degli assegni per i familiari a carico previsti dall'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare mensilmente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Ragusa le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al pagamento delle indennità dopo avere accertato il possesso dei requisiti richiesti.

Le indennità relative ai mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge sono corrisposte in unica soluzione.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 24 marzo 1975, n. 15.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori della « Eternit-Sicilia » di Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti occupati alla data del 30 novembre 1974 presso la « Eternit-Sicilia » di Siracusa, a causa della forzata inattività dell'azienda, una indennità straordinaria mensile per la durata di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 1974, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione effettivamente percepita nel mese di novembre 1974 aumentata di lire 200 giornaliere per ogni familiare a carico.

Il diritto all'indennità cessa alla data in cui i dipendenti sopraindicati troveranno occupazione presso altra impresa o dalla data di ripresa della loro attività nell'azienda « Eternit-Sicilia ».

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità e degli assegni previsti dall'art. 1, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare mensilmente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato il possesso dei requisiti.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 310 milioni. Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 24 marzo 1975, n. 16.

Fusione degli enti ospedalieri « Piemonte » e « Regina Margherita » di Messina e costituzione del nuovo ente ospedaliero « Piemonte e Regina Margherita » con sede in Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, gli organi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, sono autorizzati a disporre, ai sensi dello art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la fusione degli enti ospedalieri « Piemonte » e « Regina Margherita » di Messina con la costituzione del nuovo ente ospedaliero « Piemonte e Regina Margherita » con sede in Messina.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 marzo 1975

BONFIGLIO

GULOTTA

(3679)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. 31.

Adeguamento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9 - Credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 24 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9, viene ragguagliato automaticamente dal 1° gennaio 1975 a quello che di volta in volta sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro interessato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. 32.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 24 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

(3878)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. 7.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 56 del 14 maggio 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 56 del 14 maggio 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 marzo 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. 8.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1971 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1971 concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 marzo 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. 9.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 311 del 29 dicembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 311 del 29 dicembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 marzo 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. 10.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 323 del 29 dicembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 3.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 323 del 29 dicembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 3.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 marzo 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 11.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 78 del 13 novembre 1970 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1970, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 13 novembre 1970, n. 78, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 12.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 153 del 9 novembre 1971 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 9 novembre 1971, n. 153, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 13.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 302 del 27 dicembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 302 del 27 dicembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **14**.

Convalidazione dei decreti del presidente della giunta regionale n. 304 del 27 dicembre 1972 e n. 319 del 29 dicembre 1972 relativi al prelevamento delle somme di L. 2.500.000 e L. 1.300.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, sono convalidati i decreti del presidente della giunta regionale n. 304 del 27 dicembre 1972 e n. 319 del 29 dicembre 1972, concernenti il prelevamento delle somme di L. 2.500.000 e L. 1.300.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **15**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 320 del 29 dicembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 13.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16123 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 320 del 29 dicembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 13.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16123 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **16**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 29 dicembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11154 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 29 dicembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11154 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **17**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 106 del 10 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 106 del 10 luglio 1973 concernente il prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **18.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 119 del 31 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 12.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 119 del 31 luglio 1973 concernente il prelevamento della somma di L. 12.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **19.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 146 del 3 ottobre 1973 relativo al prelevamento delle somme di L. 11.000.000 e L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore rispettivamente dei capitoli 15117 e 11110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 146 del 3 ottobre 1973, concernente i prelevamenti della somma di L. 11.000.000 e della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore rispettivamente dei capitoli 15117 e 11110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **20.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 112 del 20 giugno 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11134 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 112 del 20 giugno 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11134 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione *per l'anno finanziario 1974.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 aprile 1975

DEL RIO

(3673)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **21.**

Costituzione in comune autonomo con denominazione Viddalba delle frazioni Viddalba, Tungoni e l'Avru del comune di Aggius e Giagazzu e Giuncana del comune di Bortigiadas.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 del 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni Viddalba, Tungoni e l'Avru del comune di Aggius, unitamente alle frazioni Giuncana e Giagazzu del comune di Bortigiadas, sono costituite in comune autonomo con la denominazione di Viddalba, e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Aggius e Bortigiadas ed il costituito comune di Viddalba.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 aprile 1975

DEL RIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, **n. 22.**

Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 14** del 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Art. 1.

E' istituito presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici un fondo speciale con gestione autonoma denominato « Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano ».

Art. 2.

Sono a carico del fondo di cui all'articolo precedente le spese per:

a) la concessione ai comuni di anticipazioni non gravate da interessi passivi per la acquisizione di aree da destinare alla edilizia economica e popolare e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti ai servizi civili esistenti, in conformità alle norme delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modificazioni;

b) da realizzazione di complessi integrati di opere e di servizi civili, comprese le spese per l'acquisizione delle aree, in conformità alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865;

c) la concessione di contributi per agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'art. 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

d) la concessione di contributi e prestiti per la realizzazione di alloggi popolari in aree di nuova urbanizzazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti; il cumulo di detti contributi e prestiti, in deroga alle disposizioni vigenti, può raggiungere il 90 per cento della spesa ammissibile;

e) tutte le iniziative che favoriscono un più razionale e moderno assetto dei centri abitati e l'espansione della edilizia economica e popolare con il fine di assicurare ai lavoratori, soprattutto a quelli in condizioni economiche meno favorevoli, la piena disponibilità di idonee abitazioni;

f) l'assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, richiesta dalle amministrazioni comunali e da altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio;

g) il funzionamento del fondo.

Art. 3.

Il fondo di cui all'art. 1 è amministrato dall'assessore ai lavori pubblici le cui decisioni, in ordine all'amministrazione, sono assunte su conforme parere del comitato di cui al successivo articolo.

Art. 4.

E' istituito presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, un comitato composto:

1) dall'assessore ai lavori pubblici, che la presiede;

2) dall'assessore all'urbanistica o da un funzionario da lui designato;

3) dal direttore dei servizi dell'assessorato ai lavori pubblici;

4) da un funzionario designato dall'assessore al bilancio, programmazione e rinascita;

5) da cinque amministratori di enti locali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

6) dai presidenti, o da un loro delegato, degli Istituti autonomi per le case popolari;

7) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative indicati dalle stesse organizzazioni;

8) da tre rappresentanti della federazione regionale sindacale.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici designato dall'assessore competente.

Art. 5.

La misura dei contributi, l'importo dei mutui e degli interessi da far gravare sugli stessi, i criteri di utilizzazione della somma, le procedure da seguire per la concessione delle agevolazioni previste saranno determinati con decreto del presidente della giunta, su proposta congiunta dell'assessore ai lavori pubblici e dell'assessore competente in materia di urbanistica, e su conforme deliberazione della giunta medesima, di intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 6.

Le entrate del fondo di cui all'art. 1 sono costituite dagli accreditamenti disposti dall'organo di attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 7.

Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'assessore ai lavori pubblici ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a firma dell'assessore ai lavori pubblici.

I decreti che autorizzano la spesa sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32.

Art. 8.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del presidente della giunta regionale e costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, che lo presiede, da un funzionario dello assessorato ai lavori pubblici, da un funzionario dell'assessorato alle finanze, membri designati dai rispettivi assessori.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della ragioneria regionale e della Corte dei conti.

Art. 9.

Il servizio di cassa del fondo di cui alla presente legge è affidato ad un istituto di credito operante nell'isola.

Con apposita convenzione verranno fissate le modalità di tale servizio.

Le somme costituenti le entrate del fondo saranno versate direttamente all'istituto convenzionato che le accrediterà nel conto istituto a favore del fondo medesimo.

Art. 10.

Ai componenti il comitato e al segretario spettano i compensi, le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

Capo II

NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 11.

I programmi dell'edilizia residenziale finanziati dalla presente legge sono localizzati nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, a norma dell'art. 50 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In assenza dei piani di zona, le localizzazioni dei predetti programmi costruttivi avvengono a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 12.

Gli alloggi di edilizia residenziale finanziati dalla presente legge debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e modificato con le leggi 28 marzo 1968, n. 422, e 1° giugno 1971, n. 291.

Art. 13.

Agli alloggi di edilizia residenziale realizzati dagli enti locali con i fondi della presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 14.

Gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati o in corso di realizzazione, finanziati a totale carico della Regione con i fondi del bilancio ordinario o con quelli della legge 11 giugno 1962, n. 588, sono attribuiti:

ai comuni per quanto riguarda i suoli;

agli istituti autonomi per case popolari competenti per territorio per quanto riguarda i fabbricati.

Per detti suoli, il comune deve assicurare il vincolo di destinazione previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale pubblica. La concessione di tali aree può aver luogo soltanto in regime di diritto di superficie, secondo le modalità previste dall'art. 35 della richiamata legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La concessione del diritto di superficie all'Istituto autonomo per le case popolari deve essere perfezionata dal comune entro sei mesi dalla data in cui il comune medesimo è divenuto proprietario delle aree stesse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. 23.

Indennità di missione a favore del presidente della giunta regionale e degli assessori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente della giunta regionale ed agli assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità giornaliera di trasferta pari a L. 25.000 se la trasferta ha luogo in Sardegna, a L. 35.000 se la trasferta è effettuata in continente ed a L. 50.000 se la trasferta è effettuata all'estero.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11107 e 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore dei capitoli 11107 e 11108 sono stornate, rispettivamente, le somme di L. 1.000.000 e L. 450.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 aprile 1975

DEL RIO

(3675)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 1975, n. 19.

Autorizzazione di spesa per gli scopi di cui agli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 22 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli scopi di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo massimo per gli scopi di cui al presente articolo è, per aziende di indirizzo frutticolo, del 25% e per tutte le altre aziende del 35% della spesa ammessa.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino alla misura massima del 35% della spesa ammessa per gli scopi di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a titolari di aziende agricole e preferibilmente a coltivatori diretti proprietari, affittuari, coloni, mezzadri e loro associazioni.

Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste. Le domande devono essere corredate di un preventivo e di una descrizione economico-tecnica della azienda.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci della provincia nei limiti delle relative assegnazioni statali, tenuto conto anche del disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 marzo 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4159)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751730)